

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VECELLIO, BERLANDA, ROSATI, TRABUCCHI, DE UNTER-  
RICHTER, PELIZZO, LIMONI, VALMARANA e TESSITORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRBE 1967

Ulteriori provvidenze a seguito dei danni provocati dalle alluvioni del novembre 1966 al patrimonio forestale nelle provincie di Belluno, Trento e Udine

ONOREVOLI SENATORI. — L'alluvione dei giorni 4 e 5 novembre 1966 oltre ad aver provocato immensi danni ai centri abitati, alla viabilità, alle aziende agrarie delle tre provincie, ha profondamente sconvolto vaste zone di terreni boscati che erano da ritenersi fra le più belle foreste nazionali.

Nei provvedimenti legislativi emanati a seguito di tali calamità sono stati previsti degli interventi protettivi per quanto riguarda le sistemazioni dei terreni soggetti a franaamenti, erosioni dalle acque eccetera. Sono stati del pari considerati i provvedimenti atti alla ricostruzione delle opere danneggiate mentre nessuna norma è stata prevista per venire incontro ai danni arrecati al patrimonio legnoso danneggiato o distrutto durante l'eccezionale fenomeno meteorico.

Calcoli molto attendibili hanno valutato in 500.000 mc. il volume di legname abbattuto (provincia di Belluno 100.000, provincia di Trento 300.000 e provincia di Udine 100 mila) in prevalenza abete e larice e cioè essenze legnose di montagna di alto pregio commerciale.

Il valore del legname schiantato o danneggiato, non è quello che può risultare dal prezzo di mercato, ma bensì quello economico che è notevolmente superiore, dato che i fatti alluvionali hanno indiscriminatamente abbattuto piante adulte e giovani, interrompendo lo sviluppo normale del bosco, spesso nel momento di maggior produttività.

Tenuto presente che questo legname, se utilizzato normalmente, avrebbe avuto un prezzo medio dalle 14.000 alle 15.000 lire al mc., il ricavato sarebbe stato di mc. 500.000 × lire 14.000) lire 7.000.000.000.

L'evento eccezionale ha ridotto in modo notevolissimo questo valore, perchè il materiale abbattuto in modo caotico, ha subito un primo deprezzamento che sarà ulteriormente accentuato da altri fattori, ed in primo luogo dall'aumento delle spese di allestimento, dal decadimento degli assortimenti in termini qualitativi, dalle maggiori spese per l'utilizzo e l'esbosco anche in considerazione delle disastrose condizioni delle strade nel momento attuale.

Altri elementi sfavorevoli e che incidono sul prezzo di questo materiale, si riscontrano nella necessità di accelerare per ragioni tecnologiche e fito-patologiche le operazioni di utilizzazione di emergenza e dal conseguente intasamento del mercato, in un periodo non certo propizio per questi prodotti. A ciò si aggiunga la diminuita concorrenza anche per i danni subiti dagli stessi centri di lavorazione di legname.

Si calcola che in conseguenza delle limitazioni descritte, il prezzo medio del materiale abbattuto dagli eventi straordinari, potrà raggiungere al massimo lire 6.000 al metro cubo, con un ricavo complessivo non superiore a lire 3.000.000.000 ed un danno risultante non inferiore a lire 4.000.000.000.

Per interpretare le conseguenze economiche ed anche di ordine sociale dei danni subiti dagli Enti proprietari di boschi delle tre province (soprattutto Comuni, Enti vari o Comunità familiari e pochi privati) occorre considerare che negli anni futuri, non potranno essere effettuate quelle normali utilizzazioni di boschi, che costituivano la struttura portante dell'economia delle Vallate alpine.

Ai bilanci degli Enti mancheranno cioè le tanto apprezzate ed indispensabili risorse del bosco, che hanno consentito di dare a tali zone una impronta di sobrietà nella pubblica spesa e non si vede come nel prossimo futuro, possa mantenersi il tradizionale equilibrio, anche perchè sui boschi dan-

neggiati gravano gli usi civici le cui esigenze non potranno essere soddisfatte.

Si tratta di interventi vitali per il difficile ambiente montano, specie per quanto riguarda gli aiuti alla rifabbricazione e alla assistenza.

Un principio di equità richiede pertanto l'urgente intervento dello Stato per ristabilire il turbato equilibrio nell'economia locale, mediante la concessione di un contributo pari all'entità del danno subito e cioè non inferiore a lire 4.000.000.000 che potrà essere tuttavia erogato in un periodo decennale.

Gli interventi dello Stato già adottati o in via di adozione per le opere di sistemazione idraulico-forestale ed il rimboschimento in particolare non costituiscono indennizzo per le aziende forestali di queste regioni, ma semplicemente garantiscono la continuità del bosco, sui terreni dissestati.

Quello che occorre fare con urgenza è ridare riassetto non solo sotto il profilo tecnico ai terreni già boscati, ma anche sotto quello economico-sociale e civile il che equivale a ridare fiducia ad una popolazione profondamente sconvolta dagli eventi del novembre scorso.

Onorevoli senatori, abbiamo voluto illustrare, con questa sommaria relazione le ragioni obiettive che giustificano il provvedimento che proponiamo all'esame del Parlamento.

Confidiamo pertanto nell'appoggio e nel consenso vostro e del Governo al presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste riguardante gli esercizi finanziari dal 1968 al 1977, in ragione di lire 400.000.000 per ciascun esercizio finanziario, per la concessione di sovvenzioni a favore dei proprietari dei boschi nelle zone danneggiate dalle alluvioni del novembre 1966 delimitate ai sensi della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, ed i cui soprassuoli abbiano subito danni in misura tale da comprometterne, a giudizio dell'Amministrazione forestale, la normale gestione.

**Art. 2.**

Le sovvenzioni di cui al precedente articolo 1 saranno commisurate al 50 per cento del valore commerciale all'importo della massa legnosa danneggiata o distrutta, accertato dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, e saranno corrisposte ai proprietari interessati in dieci annualità costanti.

**Art. 3.**

Le domande di sovvenzione dovranno essere presentate dai proprietari dei boschi danneggiati o distrutti agli Ispettorati ripartimentali delle foreste, entro il termine di 90 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge, unitamente al certificato catastale e ad una relazione illustrativa dei danni sofferti.

## Art. 4.

All'onere di lire 400.000.000 riguardante l'esercizio finanziario 1968 sarà fatto fronte con corrispondente riduzione del capitolo riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.